

REGIONE PUGLIA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2010, n. 943

Comune di Taurisano (Le). Autorizzazione, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90, alla tumulazione privilegiata nella chiesa parrocchiale "SS. Martiri G. Battista e M. Goretti", della salma della

**SERVA DI DIO ANTONIA MIRELLA
SOLIDORO,**

nata a Taurisano il 13 luglio 1964 e ivi deceduta il 4 ottobre 1999, già sepolta nel cimitero comunale di Taurisano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

VISTO il Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare gli artt. 117 e 118;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 114 prevede il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112" che ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 "Approvazione regolamento di polizia mortuaria";

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 di “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” che, all’art. 105, prevede che “A norma dell’art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.”;

VISTA la nota prot. n. 1924 del 21.052002 con la quale il Ministro della Salute è intervenuto con atto di chiarimento specificando, tra l’altro, che, per quanto riguarda l’art. 105 del DPR n.285/90 “Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 112/98, sembra indubbio l’automatico conferimento, di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti, della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni”;

VISTA la Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria” che, al comma 1 dell’art. 8, recita: “Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:...omissis... c) rilascio dell’autorizzazione, su parere dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria; d) esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria”;

VISTA la Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 di “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali” che detta criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti Locali nelle materie di cui all’art. 117 della Costituzione e in quelle delegate dallo Stato di cui all’art. 118 comma 2 della Costituzione e in quelle conferite in attuazione della L. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi;

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 2035 che ha stabilito quale debba essere la documentazione di rito da produrre a supporto dell’istanza di tumulazione privilegiata, di cui all’art. 105 del D.P.R. 285/90, anche ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della conferma, da parte del Presidente della Regione, delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione;

ESAMINATA la documentazione di rito prodotta a corredo dell’istanza di tumulazione privilegiata extracimiteriale della salma della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro all’interno della chiesa parrocchiale “SS. Martiri G. Battisti e

M. Goretti” di Taurisano (LE), nata a Taurisano il 13 luglio 1964 ed ivi deceduta il 4 ottobre 1999, già sepolta nel cimitero comunale di Taurisano; CONSIDERATE le speciali onoranze e le eccezionali benemerenze legate alla figura e all’opera della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro;

“Tanto visto e premesso,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. n. 295 del 10 settembre 1990, della L.R. n. 21 del 30 novembre 2000, della L.R. n. 22 del 30 novembre 2000 e della D.G.R. n. 2035 del 29.12.2004,

**LA TUMULAZIONE PRIVILEGIATA, NELLA CHIESA PARROCCHIALE
“SS. MARTIRI G. BATTISTI E M. GORETTI” DI TAURISANO (LE),
DELLA SALMA DELLA SERVA DI DIO
ANTONIA MIRELLA SOLIDORO,**

nata a Taurisano il 13 luglio 1964 ed ivi deceduta il 4 ottobre 1999, già sepolta nel cimitero comunale di Taurisano, purché siano osservate tutte le norme prescritte dal DPR n.285/90, nonché tutte le altre cautele igienico-sanitarie che le autorità interessate ritengano di adottare;

- di trasmettere, per il tramite del competente Ufficio dell’Assessorato alle Politiche della Salute, il presente decreto, per quanto di competenza, al:

- ***Sacerdote Napoleone di Secli, legale rappresentante della Parrocchia “SS. Martiri G. Battisti e M. Goretti” di Taurisano;***
- ***Sindaco del Comune di Taurisano;***
- ***Direttore Generale della ASL LECCE.***

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 6, lett. a, della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

Bari, 5 agosto 2010.

Vendola